SEGRETERIA ISTITUZIONALE

SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Depositato in Data 10/5/2022
IL DIRIGENTE

Relazione al Progetto di Legge

"Disposizioni relative all'impiego di fuochi d'artificio"

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Signori Consiglieri,

la proposta di legge che si sottopone all'esame dell'On.le Consiglio Grande e Generale introduce disposizioni relative all'impiego di fuochi d'artificio nella Repubblica di San Marino.

A seguito dell'istanza d'arengo presentata il 5 aprile 2020 ed accolta dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 agosto 2020 l'On.le Congresso di Stato è stato incaricato di adottare i provvedimenti conseguenti al fine di dare effettiva attuazione a quanto richiesto.

L'istanza d'arengo promossa dall'Associazione Sammarinese Protezione Animali (APAS) e sostenuta da numerosi cittadini firmatari, richiede di vietare l'impiego di fuochi d'artificio *"ad eccezione, eventualmente, delle feste nazionali di commemorazione della Repubblica"* in cui si auspica tuttavia l'impiego di dispositivi più silenziosi e meno impattanti per l'ambiente.

Durante il dibattito consiliare è stata riconosciuta la dannosità per gli animali dei rumori prodotti dai fuochi d'artificio. Gli animali, sia domestici che selvatici, hanno una diversa percezione sensoriale dei rumori. I cani, in particolare, oltre a sentire vibrazioni comprese tra 40 e 45 mila Hz (l'uomo non sente quelle oltre i 20 mila), sono molto più sensibili ai suoni, i gatti addirittura percepiscono vibrazioni fino a 70.000 Hz. E' noto come i fuochi d'artificio causino un aumento progressivo della paura negli animali, provocando in loro stimoli di forte intensità, non prevedibili, irregolari ed impossibili da rifuggire, che purtroppo possono giungere anche a determinarne la morte.

Per queste ragioni sono sempre più frequenti, nella vicina Italia, le ordinanze dei sindaci che dispongono il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, botti, petardi, mortaretti e articoli esplodenti in genere per la notte di Capodanno, fatta eccezione per quei tipi di fuochi d'artificio considerati a basso livello di rumorosità. Iniziative che - oltre ad essere un segno di civiltà e sensibilità nei confronti degli animali - costituiscono una risposta tangibile alla richiesta di prevenire una vera e propria forma di maltrattamento degli animali.

Rilevata la bontà delle iniziative già promosse in realtà limitrofe, il Congresso di Stato ha dato avvio all'iter di legge per introdurre il divieto di utilizzo dei fuochi d'artificio, lasciando impregiudicata l'iniziativa economica privata attraverso previsioni che non limitano la detenzione e commercializzazione di articoli pirotecnici nel territorio sammarinese, che pertanto rimarranno disciplinate dalla normativa attualmente in vigore.

Passando all'esame dell'articolato si rappresenta quanto segue.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Vicolo del Macello,2 - 47890 San Marino
info.territorio@gov.sm - **www.territorio.sm**

T +378 (0549) 882 474
F +378 (0549) 885265

SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

L'art. 1 del progetto di legge introduce il divieto di impiego di fuochi d'artificio, ad esclusione di quelle tipologie che presentano un rischio potenzialmente basso ed un livello di rumorosità trascurabile. Per determinare il livello di rumorosità e pericolosità da cui far discendere il divieto di utilizzo si è fatto riferimento alla classificazione degli articoli pirotecnici prevista dall'art. 54 della Legge 10 agosto 2012 n. 122. Viene vietato anche l'utilizzo di articoli pirotecnici teatrali, sia a rischio potenziale ridotto che ad uso professionale.

L'art. 2 specifica che il termine "impiego" comprende tutte le modalità di utilizzo compreso il lancio, lo sparo e l'accensione.

L'art. 3 esclude dall'ambito di applicazione il giorno del 3 settembre, festa nazionale del Santo Patrono e della Fondazione della Repubblica.

Gli articoli 4 e 5 affidano ai Corpi di Polizia la competenza a vigilare sul rispetto della normativa e ad applicare sanzioni pecuniarie amministrative in caso di violazioni. Tra l'altro per rendere effettivo l'impianto sanzionatorio anche per i trasgressori che non risiedono in territorio sammarinese, è stato previsto che gli stessi dovranno provvedere all'immediato pagamento dell'importo e che in caso contrario gli agenti di polizia saranno tenuti a ritirare un documento di riconoscimento del trasgressore a garanzia dell'assolvimento della sanzione.

L'art. 6 prevede che la detenzione e commercializzazione dei fuochi d'artificio rimarranno disciplinate dalla normativa attualmente in vigore. Inoltre potranno essere disposte modifiche alla legge con decreto delegato anche allo scopo di intervenire per eventuali aggiornamenti della disciplina introdotta.

Consapevole della portata innovativa del progetto di legge, con il quale si ritiene sia stato operato un equilibrato bilanciamento tra il principio di tutela della vita animale e quello di iniziativa economica privata, si confida nel suo positivo accoglimento.

Il Segretario di Stato
Stefano Canti

SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO E AMBIENTE
R.S.M.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Vicolo del Macello,2 - 47890 San Marino
info.territorio@gov.sm - **www.territorio.sm**

T +378 (0549) 882 474
F +378 (0549) 885265